



COMUNICATO UFFICIALE N.306 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 227/AA al N. 229/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 398 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Francesco PIERRI avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PIERRI, allenatore di base, tesserato quale calciatore per la A.S.D. PIAZZANO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 44 del Regolamento della L.N.D e agli artt. 34, 38 e 40, lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all'epoca dei fatti e oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33, 37 e 39, lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto assunto, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. PIAZZANO partecipante al Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo, per la quale era tesserato quale calciatore dilettante, come risulta dalla presenza, in veste di allenatore, nelle distinta di gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PIERRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di squalifica per il Sig. Francesco PIERRI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele BARRACO, Fabio BONIZZI, e della società A.S.D. ROVERBELLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE BARRACO, tesserato per la società ASD Roverbellese con qualifica di Dirigente all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 17 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato, nella stagione sportiva 2017/2018, per la società ASD Roverbellese con la qualifica di Dirigente svolgendo, di fatto, attività di Vice-allenatore della squadra di seconda categoria, senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

FABIO BONIZZI, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della società ASD Roverbellese all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 17 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito ed avallato, pur essendo a conoscenza della mancanza dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico in capo al Sig. Michele Barraco, l'esercizio di fatto dell'attività di Vice-allenatore della squadra di seconda categoria svolta da quest'ultimo nella stagione sportiva 2017/2018;

A.S.D. ROVERBELLESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal difensore munito di procura speciale, per conto della società A.S.D. ROVERBELLESE, e dai Sig.ri Michele BARRACO e Fabio BONIZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Michele BARRACO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio BONIZZI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ROVERBELLESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Lori BOZHINOV e della società A.S.D. PERINO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

LORI BOZHINOV, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 4, commi 1 e 2, e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver reso dichiarazione mendace in occasione del tesseramento per la Società ASD PERINO CALCIO, affermando di non essere mai stato tesserato per altra Federazione Estera, mentre nel proseguo della pratica, l'Ufficio Tesseramenti FIGC accertava, tramite la Federazione Moldava, che era già stato tesserato per Società ad essa affiliata;

A.S.D. PERINO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il calciatore avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe MALOBERTI in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. PERINO CALCIO e Lori BOZHINOV;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Lori BOZHINOV, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PERINO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina